


aifos



Workshop

L'Intelligenza Artificiale per la salute sicurezza sul lavoro

- *Avv. Giovanni Scudier* -

Martedì 26 maggio

14:00 - 16:00

Stand A20 Saletta Aifos A24

In collaborazione con



Consulta interassociativa Italiana
per la Prevenzione

Regolamento Ue 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 - AI ACT


1 AGOSTO 2024:
ENTRATA IN
VIGORE



2 AGOSTO 2026:
APPLICAZIONE

L'intelligenza artificiale per la salute sicurezza sul lavoro

Profili giuridici. Una riflessione



SHADOW AI

*«L'81% dei dipendenti coinvolti ha dichiarato di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale non approvati»**

*UpGuard, State of Shadow AI Report, 2025. Fonte Il Sole 24 Ore

Sistema di IA: definizione *(art.3 n. 1 AI ACT)*

- un sistema automatizzato
- progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili
- che può presentare adattabilità dopo la diffusione
- e che per obiettivi espliciti o impliciti
- deduce dall'input che riceve come generare output
- quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni
- che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

L'intelligenza artificiale per la salute sicurezza sul lavoro

Profili giuridici. Una riflessione



AUTONOMIA

L'essere umano non ha il **governo** totale del processo di produzione del risultato;
quanto maggiore è l'autonomia,
tanto minore è il governo.

ADATTABILITA'

L'essere umano non ha la **conoscenza** totale del processo di produzione del risultato;
quanto maggiore è l'adattabilità,
tanto minore è la conoscenza.

L'approccio basato sul rischio

- I rischi che un prodotto nel suo insieme può generare a causa dei suoi componenti digitali, compresi i sistemi di IA (Considerando 47)
- I rischi di pregiudicare gli interessi giuridici tutelati in quanto il sistema di IA influenza materialmente il processo decisionale (Considerando 53)

Un sistema di IA ad alto rischio, può non essere considerato tale quando non presenta un rischio significativo *“anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale”* (Art. 6 comma 3)

- esegue un compito procedurale limitato,
- serve solo per migliorare un'attività umana già completata,
- o per analizzare schemi decisionali precedenti e non per sostituire o influenzare valutazioni umane già completate,
- o ancora per compiere compiti soltanto preparatori.

Sistema di gestione dei rischi

«In relazione ai sistemi di IA ad alto rischio è istituito, attuato, documentato e mantenuto un sistema di gestione dei rischi» (art. 9 comma 1).

Principio del rischio accettabile

Le misure di gestione dei rischi devono essere «tali che i pertinenti rischi residui associati a ciascun pericolo nonché il rischio residuo complessivo dei sistemi di IA ad alto rischio sono considerati accettabili» (art. 9 comma 5).

Fornitore

- E' il soggetto che sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA e immette tale sistema sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito (art. 3 n. 3)
- «*I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio: a) garantiscono che i loro sistemi di IA ad alto rischio siano conformi ai requisiti di cui alla sezione 2*» (art. 16)

Deployer

- È il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale (art. 3 n. 4)
- *«I deployer di sistemi di IA ad alto rischio adottano idonee misure tecniche e organizzative per garantire di utilizzare tali sistemi conformemente alle istruzioni per l'uso che accompagnano i sistemi, a norma dei paragrafi 3 e 6»* (art. 26)

L'intelligenza artificiale per la salute sicurezza sul lavoro

Profili giuridici. Una riflessione



LA SORVEGLIANZA UMANA



La sorveglianza umana Principio etico

- *“i sistemi di IA sono sviluppati e utilizzati come strumenti al servizio delle persone, nel rispetto della dignità umana e dell'autonomia personale, e funzionano in modo da poter essere adeguatamente controllati e sorvegliati dagli esseri umani” (Considerando 27).*
- Legge n. 132/2025, art. 3: rispetto *“dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo”.*

La sorveglianza umana

Il principio etico si fa obbligo giuridico

Il fornitore deve progettare e sviluppare i sistemi di IA *“in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso”* (art. 14)

Il sistema di IA deve consentire al deployer:

- la comprensione del sistema;
- la corretta interpretazione degli output;
- il monitoraggio anche al fine di individuare anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese;
- la possibilità di interrompere il funzionamento;
- *“decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l’output del sistema”* (art. 14, comma 4, lettera d).

La sorveglianza umana

Il principio etico si fa obbligo giuridico

I deployer nell'utilizzo devono art. 26)

- adottare idonee misure tecniche e organizzative che garantiscano un uso *“conformemente alle istruzioni per l'uso”* del fornitore (comma 1).
- assicurare la sorveglianza umana richiesta e resa possibile dal fornitore, affidandola *“a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie nonché del sostegno necessario”* (comma 2).

L'intelligenza artificiale per la salute sicurezza sul lavoro

Profili giuridici. Una riflessione



L' ALFABETIZZAZIONE



Art. 4 AI ACT:

“I fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati».

Alfabetizzazione dal lato “ATTIVO”

ha per fruitori coloro che si occupano del funzionamento e dell'utilizzo del sistema:
l'alfabetizzazione deve fornire le *“nozioni necessarie per prendere decisioni informate in merito ai sistemi di IA”*.

Alfabetizzazione dal lato “PASSIVO”

ha per fruitori coloro sui quali si producono i risultati del sistema di IA (le “persone interessate”):
l'alfabetizzazione deve fornire le *«informazioni necessarie per comprendere in che modo le decisioni adottate con l'assistenza dell'IA incideranno su di esse»*

L'intelligenza artificiale per la salute sicurezza sul lavoro

Profili giuridici. Una riflessione



Per concludere.

**IA e sicurezza sul lavoro:
automatismo applicativo, o
categorie da ripensare?**

L'intelligenza artificiale per la salute sicurezza sul lavoro

Profili giuridici. Una riflessione



- Chi è il soggetto che utilizza l'IA «sotto la propria autorità»?
Ovvero: del datore di lavoro, del potere decisionale e di spesa, della formazione
- Chi valuta i rischi dei sistemi di IA?
Ovvero: della valutazione dei rischi tra datore di lavoro, RSPP/consulente, fornitore
- Chi ha la «autorità necessaria» per assicurare la sorveglianza umana?
Ovvero: del dirigente/preposto, della vigilanza, dei Modelli Organizzativi
- Chi è coinvolto nel funzionamento e nell'utilizzo dei sistemi di IA?
Ovvero: del lavoratore e della formazione



aifos

Grazie per l'attenzione

